

L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurisprudenziale

Barbara Pozzo

Sommario: 1. *Il Multilinguismo europeo e il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee* 2. *Divergenze nelle versioni linguistiche dei testi normativi e criteri interpretativi sviluppati dalla Corte* 3. *Metodi di riconciliazione tra versioni linguistiche divergenti e principio di eguaglianza tra le lingue ufficiali: il contributo della Corte* 3.1. *La prima fase: gli anni '60* 3.2. *La seconda fase: il passaggio a sei lingue ufficiali (1973-1981)* 3.3. *La terza fase: da sei a nove lingue ufficiali (1981-1995)* 3.3.1. *L'interpretazione letterale* 3.3.2. *L'interpretazione teleologica e sistematica* 3.3.3. *Verso un criterio di interpretazione "misto"?* 3.4. *Dal 1995 al 2004: da undici a venti lingue ufficiali* 3.4.1. *Il criterio di interpretazione letterale* 3.4.2. *Dal criterio letterale a quello teleologico* 4. *Conclusioni*

1. *Il Multilinguismo europeo e il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.*

L'Unione Europea riconosce tra i suoi valori fondamentali la diversità culturale¹ e sviluppa una politica di forte sostegno del multilinguismo² in una dimensione connotata dallo slogan comunitario "*Uniti nella Diversità*", che la contraddistingue notevolmente dall'approccio offerto in altre realtà istituzionali in cui convivono diversi idiomi³. La natura multilingue dell'Unione viene interpretata come conseguenza della diversità culturale dei suoi Stati membri e ha implicazioni politiche, sociologiche e giuridiche importanti⁴, venendo a formare un aspetto saliente del sistema giuridico dell'Unione Europea⁵.

¹ Si vedano a questo proposito gli artt. 21 e 22 della Carta di Nizza, l'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea.

² Cfr. A. Venchiarutti, *Il Multilinguismo come valore*, supra, in questo stesso volume; cfr. inoltre B. Pozzo, *Multilingualism as a value in the European Union*, in *The Multilingual Complexity of European Law, Methodologies in Comparison*, a cura di G.Ajani, G.Peruginelli, G.Sartor, D. Tiscornia, *European Press Academic Publishing*, Firenze, 2007.

³ Si vedano a questo proposito le esperienze delle *Only-English Legislation* introdotte in diversi Stati americani, per imporre il monopolio della lingua inglese rispetto ad altre lingue parlate dagli immigrati in loco.

⁴ In questo senso E. Paunio, *The Tower of Babel and the Interpretation of the EU Law. Implications for Equality and Legal Certainty*, in *Private Law and the Many Cultures of Europe*, a cura di T.Wilhemsson, E. Paunio, A. Pohlainen, *Private Law in European Context Series*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2007, p. 385 ss.

⁵ Sulle politiche linguistiche della Comunità Europea si rinvia a A. Ortolani, *Lingue e politica linguistica nell'Unione Europea*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2002, p. 127.

Il multilinguismo incide profondamente sulle relazioni tra diritto e lingua⁶: da un lato la struttura e i contenuti delle norme giuridiche sono determinate dalla lingua⁷, dall'altro lato il linguaggio non è solo uno strumento di comunicazione, ma possiede anche una funzione che riflette la cultura, il modo di pensare di una identità nazionale⁸.

Dal principio che prevede il rispetto dell'uguaglianza delle lingue ufficiali discende come conseguenza diretta che tutti i testi, sia di diritto primario che di diritto secondario, redatti nelle diverse lingue ufficiali sono ugualmente autentici⁹.

La Corte del Lussemburgo ha il compito di garantire l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto comunitario¹⁰, nell'ambito dei compiti ad essa affidati dal Trattato istitutivo della Comunità Europea all'art. 220¹¹.

Le problematiche del multilinguismo si riflettono sul problema dell'interpretazione del diritto comunitario, sotto diversi aspetti¹². In particolare, il raffronto tra diversi testi può evidenziare diversità o conflitti tra essi e determina la necessità di ricercare un significato che assicuri il perseguimento degli obiettivi comuni e la certezza del diritto¹³.

Come è noto, il problema dell'interpretazione dei testi multilingue si pone anche nell'ordinamento internazionale¹⁴, con riferimento al quale sono state poste specifiche regole

⁶ In generale si confronti a questo proposito R. Sacco, *Language and Law*, in *Ordinary Language and Legal Language*, a cura di B. Pozzo, Milano, 2005, p. 1 ss.

⁷ Sulla traduzione giuridica sono di emblematica importanza gli studi sviluppati da Rodolfo Sacco. Si vedano R. SACCO, *La traduzione giuridica*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, Milano, 1994, 475; Id., Voce "Traduzione giuridica" (aggiornamento), in *Digesto civ.*, Torino, 2000, 722; Si vedano inoltre P. SCHROTH, *Legal Translation*, in *American Journal of Comparative Law* 34 (Supp) 47 (1986); G.-R. DE GROOT, *Recht, Rechtssprache und Rechtssystem. Betrachtungen über die Problematik der Übersetzung juristischer Texte*, in *Terminologie et Traduction*, 1991, 279; M. WESTON, *Problems and Principles of Legal Translation*, in *The Incorporated Linguist*, 1983, 207; E. ROTMAN, *The Inherent Problems of Legal Translation*, in *Indiana International & Comparative Law Review*, 1995, 187. Da ultimo si veda J.-C. Gémar, *Ciò che la traduzione giuridica è o non è – All'interno e al di fuori dall'Unione Europea*, in *Le Politiche Linguistiche delle Istituzioni Comunitarie dopo l'allargamento*, a cura di V. Jacometti e B. Pozzo, Milano, 2006, p. 105 ss.

⁸ Cfr. D. J. Gerber, *Authority Heuristics: language and trans-system knowledge*, in *Ordinary Language and Legal Language*, a cura di B. Pozzo, Milano, 2005, p. 41 ss.

⁹ Sul punto cfr. A. Venchiarutti, op.cit.

¹⁰ F. Vismara, *Il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'interpretazione dei testi multilingue*, in *Le Politiche Linguistiche delle Istituzioni Comunitarie dopo l'allargamento*, a cura di V. Jacometti e B. Pozzo, Milano, 2006, p. 93 ss.

¹¹ L'art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione introdotta a seguito dell'entrata in vigore il 1 febbraio 2003 del trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 affida alla Corte, unitamente al Tribunale di primo grado e nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assicurare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione" del Trattato.

¹² Se ne occupa diffusamente M. Derlén, *A Castle in the Air – The Complexity of Multilingual Interpretation of European Community Law*, Umeå Studies in Law, 2007.

¹³ In questo senso Vismara, *Il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'interpretazione dei testi multilingue*, cit. 97.

¹⁴ Cfr. TABORY, *Multilingualism in International Law and Institutions*, Rockville, 1980; UDSON, *Language used in Treaties*, in *Am. Jour. Int. Law*, 1932, p. 368; HARDY, *The Interpretation of Plurilingual Treaties by International Courts and Tribunals*, in *Brit. Year. Int. Law*, 1961, p. 72 ss.

pattizie con la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969¹⁵. L'art. 33 della Convenzione stabilisce che quando un trattato sia stato autentificato in due o più lingue, a meno che non vi sia una diversa volontà degli Stati contraenti, il suo testo faccia fede in ciascuna di queste lingue. In particolare si prevede che, qualora dal raffronto tra testo autentici si appalesino delle differenze di senso che non possano essere superati attraverso la regola generale di interpretazione (di cui all'art. 31 della Convenzione) o attraverso i mezzi complementari di interpretazione (di cui all'art. 32 della Convenzione) debba adottarsi il senso che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo de trattato, permetta di meglio conciliare i testi in questione¹⁶.

Tuttavia, i criteri racchiusi nell'art. 33 della Convenzione di Vienna mal si attagliano alle peculiarità dell'ordinamento comunitario, che già nel 1991 gestiva il servizio di traduzione e interpretariato più grande al mondo¹⁷. La Corte ha infatti sviluppato nel corso del tempo una serie di appositi criteri interpretativi¹⁸, sia per quanto concerne la rilevanza delle diverse versioni linguistiche dei testi normativi, sia per quanto concerne i metodi di riconciliazione tra le diverse versioni linguistiche in caso di difformità tra le stesse¹⁹.

Nel prosieguo, si avrà cura di evidenziare quali siano state le principale fasi dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria a questo proposito, avendo riguardo all'allargamento dell'Unione Europea e all'entrata delle nuove lingue ufficiali.

2. Interpretazione uniforme del diritto comunitario e il problema delle divergenze nelle versioni linguistiche dei testi normativi: i criteri interpretativi sviluppati dalla Corte

Il problema della traduzione degli atti legislativi comunitari e della loro trasposizione nei vari ordinamenti giuridici nazionali si coniuga - come si può facilmente intuire - con il problema della loro interpretazione.

¹⁵ La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969 è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. In Italia è stata data esecuzione alla normativa internazionale con legge 12 febbraio 1974, n. 112. Cfr. *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, con uno studio introduttivo di Francesco Capotorti, Padova, , 1969; MONACO, *Interpretazione (interpretazione delle norme internazionali)*, in *Enc. giur.*, XVII, 1989; CAPOTORTI, *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la convenzione di Vienna*, in *Etudes Ago*, I, Milano, 1987, p. 197. Si veda inoltre GERMER, *Interpretation of Plurilingual Treaties: a Study on Article 33 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties*, in *Harvard Int. Law Journal*, 1970, p. 400.

¹⁶ Cfr. Vismara, *op.cit.*, 98-99; M. Derlén, *A Castle in the Air – The Complexity of Multilingual Interpretation of European Community Law*, cit., p. 59 ss.

¹⁷ Il rilievo è di F. Coulmas, *European Integration and the Idea of a national Language*, in: *A Language policy for the European Community. Prospects and Quandaries*, a cura di F. Coulmas, Berlin, Mouton de Gruyter, 1991, p. 5 ss.

¹⁸ Cfr. *infra*, sub 2.

¹⁹ Cfr. *infra*, sub 3.

Dal suo canto, la Corte ha sviluppato nel corso del tempo una serie di principi interpretativi del testo multilingue.

La dottrina europea ha messo in luce le carenze e le contraddizioni di questa giurisprudenza, offrendo varie ricostruzioni dei filoni interpretativi²⁰.

Sui criteri ermeneutici sviluppati dalla Corte in generale, si tratta di ricordare come già nella sentenza *Van Gend en Loos* del 1963²¹ i giudici comunitari colsero l'occasione per affermare che nell'interpretazione delle norme di diritto comunitario occorre rifarsi allo spirito e alla struttura del Trattato²², specificando successivamente che ciò doveva avvenire tenendo ulteriormente in considerazione il sistema e gli obiettivi del Trattato²³.

In anni più recenti, la Corte ha ribadito, con giurisprudenza costante, che ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della *lettera* della stessa, ma anche del suo *contesto* e degli *scopi* perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte²⁴.

Il carattere multilingue del diritto comunitario impone in particolare di verificare se tali criteri interpretativi possano essere applicati facendo affidamento solo su di *una* versione linguistica, oppure l'interprete sia tenuto ad analizzare anche i testi redatti in *altre* lingue ufficiali.

Nel 1967, nel caso *van der Vecht*²⁵, la Corte statuì che “*la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre tre lingue*”²⁶.

²⁰ Si veda PAUNIO, *The Tower of Babel and the Interpretation of the EU Law. Implications for Equality and Legal Certainty*, in *Private Law and the Many Cultures of Europe*, cit. 385 ss.; M. Derlén, *op. cit.*, p. 76 ss.; I. Schübel-Pfister, *Sprache und Gemeinschaftsrecht, Die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof*, Berlino, 2004, 227 ss.

²¹ Causa 26/62, sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, *NV Algemene Transport en Expeditie Onderneming VAN GEND EN LOOS e l'Amministrazione Olandese delle Imposte* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam il 16 agosto 1962).

²² Causa 26/62, punto 5.

²³ Causa 6/72, sentenza della Corte del 21 febbraio 1973, *Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. contro Commissione delle Comunità Europee*, punto 10.

²⁴ Causa 292/82, Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 novembre 1983, *Firma E. Merck contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo), in particolare paragrafo 12, dove la Corte ha sottolineato come “*nella sua giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte*”. Nello stesso senso stabiliscono la sentenza 21 febbraio 1984, causa 337/82, *St. Nikolaus Brenneri*, al punto 10, e la sentenza 17 ottobre 1995, causa C-83/94, *Leifer e a.*, al punto 22). Da ultimo si veda la sentenza *Bosphorus*, causa C-84/95, sentenza della Corte del 30 luglio 1996, *Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS contro Minister for Transport, Energy and Communications e altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court irlandese) in cui la Corte ribadisce al punto 11 che “*ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti*”.

²⁵ Causa 19/67, sentenza della Corte del 5 dicembre 1967, *Sociale Vezeringsbank contro J.H. van der Vecht* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Centrale Raad van Beroep), in Racc. pag. 345..

²⁶ Causa 19/67, punto 1.

Il principio affermato dalla Corte in questo caso sembrava consentire la facoltà di potersi basare su di un'unica versione linguistica, a meno che non sorga un *dubbio* sull'interpretazione del testo redatto in quella lingua ufficiale.

La Corte ebbe modo di riaffermare gli stessi principi nel caso *Cricket St. Thomas* del 1990²⁷. Il caso²⁸ concerneva l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento 804/68 ed in particolare il riconoscimento del diritto di alcuni enti (i c.d. *milk marketing board*) di acquistare in esclusiva il latte pastorizzato

La regola comunitaria, invero, era stata forgiata in modo tale da permettere al Regno Unito di mantenere in vita un accordo alquanto inusuale con i caseifici (*dairy corporations*) in base al quale ai *marketing boards* era concesso di acquistare in esclusiva il latte prima della lavorazione. La società *Cricket St. Thomas* sosteneva quindi che il diritto di esclusiva dei *marketing boards* non si dovesse applicare al latte pastorizzato, in quanto già lavorato.

Nella specie le pretese di *Cricket St. Thomas* venivano fatte valere esclusivamente sulla base della versione inglese del Regolamento: sarebbe stata questa l'impostazione corretta da dare al caso, stante il fatto che il Regolamento era stato redatto proprio per far fronte alle specificità della situazione inglese. Si sosteneva inoltre che, aparendo la versione inglese di per sé chiara e priva di antinomie, non si dovesse far luogo alla consultazione delle altre versioni.

Tuttavia, le argomentazioni miranti a sostenere che si potesse interpretare il Regolamento facendo affidamento sulla sola versione inglese, sostenendo che soltanto il Regno Unito conosceva gli accordi con i caseifici oggetto della normativa comunitaria, non riscosse alcun successo presso i giudici della Corte.

La Corte ritenne invece che il Regolamento fosse indirizzato a tutti i paesi membri e che la lettura della sola versione inglese risultasse poco coerente. Anche in questo caso l'approccio sembra essere quello utilizzato nel caso *van der Vecht* : al fine di addivenire ad una interpretazione uniforme delle norme comunitarie²⁹, la Corte muove dalla lettura della versione in inglese³⁰, per

²⁷ Causa 372/88, sentenza della Corte del 27 marzo 1990, *Milk Marketing Board of England and Wales contro Cricket St. Thomas Estate* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, regno Unito).

²⁸ Ne da ampia illustrazione M. Derlén, *A Castle in the Air*, cit., p. 77.

²⁹ Causa 372/88, punti 18 e 19: "In ogni modo, la versione inglese dell' art . 25, n . 1, lett . a), del regolamento n . 804/68 non può essere l' unico elemento a sostegno dell' interpretazione della norma in causa né vi si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario. Come la Corte ha rilevato nella sentenza ... *Van der Vecht*..., la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, di interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue".

³⁰ Causa 372/88, in particolare al punto 15 dove la Corte afferma: "La versione inglese dell' art . 25, n . 1, lett . a), del regolamento base sembra escludere dal diritto esclusivo di acquisto del Board ogni tipo di latte che sia stato sottoposto ad un determinato trattamento (" *the milk which they produce and market without processing* ")".

stabilire che questa presenta alcune evidenti antinomie³¹ che possono essere comprese solo alla luce delle altre versioni linguistiche³².

Nel successivo caso *Konservenfabrik Lubella*³³, deciso verso metà degli anni '90, la Corte affronta il delicato problema della tutelabilità dell'affidamento dei terzi rispetto al testo di un Regolamento³⁴ caratterizzato da **errore materiale** nella traduzione.

In particolare l'art. 1 del Regolamento controverso disponeva che, determinate prescrizioni relativamente al prezzo minimo dovessero essere osservate all'atto dell'importazione di ciliege acide (cui corrispondevano alcuni specifici codici numerici: NC 0809 20 20 e 0809 20 60) nella Comunità³⁵.

La versione tedesca dello stesso Regolamento, pur facendo riferimento agli stessi codici numerici corrispondenti alle ciliege acide, impiegava tuttavia il termine "*Süsskirschen*" ("*ciliege dolci*") nel titolo, nei 'considerando' e nel testo dell'art. 1, n. 1, per designare le merci oggetto delle misure di salvaguardia. Questo termine venne poi sostituito col termine "*Sauerkirschen*" ("*ciliege acide*") mediante una rettifica pubblicata nella versione tedesca della Gazzetta ufficiale del 20 luglio 1993³⁶.

La *Konservenfabrik Lubella*, la quale pur aveva ricevuto un avviso rettificativo avente per oggetto l'applicazione del Regolamento prima della correzione operata nel luglio del 1993, aveva fatto ricorso dinanzi al *Finanzgericht* del *Land* Brandeburgo, sostenendo l'invalidità dello stesso rettificativo. La *Lubella* in particolare osservava che la norma contenuta nel Regolamento incriminato, la quale (prima della rettifica operata con la Gazzetta ufficiale del luglio del 1993) faceva erroneamente riferimento alle ciliege dolci, non poteva essere considerata poco chiara o lacunosa: gli operatori commerciali vi avevano fatto pertanto legittimamente affidamento.

La Corte CE, alla quale era giunta all'esame in seguito ad un ricorso in via pregiudiziale, ribadendo la necessità che i Regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme, escluse la

³¹ La Corte infatti rileva che da altre disposizioni presenti nella stessa versione linguistica non sono coerenti: «*Si deve nondimeno constatare che altre disposizioni, nella medesima versione linguistica, le quali definiscono le competenze commerciali del Board in relazione alla fase di lavorazione del latte e dei latticini, contengono un certo numero di divergenze terminologiche, nella fattispecie l'uso dei termini "processing", "manufacture", "conversion" »*. Causa 372/88, in particolare al punto 15.

³² Causa 372/88, al punto 16: «*Invece, le altre versioni linguistiche, in particolare le versioni francese e tedesca, caratterizzate dalla coerenza della terminologia utilizzata, contengono una distinzione fra le nozioni di trattamento del latte e di operazioni di trasformazione. Infatti, in tali versioni, l'art. 7, n. 1, e l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1422/78, nonché l'art. 3, n. 1, del citato regolamento della Commissione 25 luglio 1979, n. 1565, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1422/78, distinguono tra il latte "allo stato naturale" e i "prodotti trasformati" derivati dal latte*».

³³ Causa C-64/95, sentenza della Corte del 17 ottobre 1996, *Konservenfabrik Lubella Friedrich Bükler GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Cottbus* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht des Landes Brandenburg*, Germania).

³⁴ Regolamento 1932/93, recante misure di salvaguardia per le importazioni di ciliege acide.

³⁵ Causa C-64/95, punto 4.

³⁶ GU L 176, p. 29.

possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impose invece una diversa lettura della fattispecie. Nello specifico, eccetto la versione tedesca, tutte le versioni linguistiche del Regolamento controverso si riferivano unicamente alle *ciliege acide*. Doveva quindi considerarsi evidente che la versione tedesca del Regolamento, impiegando il termine "*Süsskirschen*" invece del termine "*Sauerkirschen*", conteneva nella sua prima trasposizione un errore materiale, che era stato successivamente rettificato.

Tuttavia, poiché tale versione menzionava i codici numerici identificati delle ciliege acide, la Corte ritenne che siffatta ambiguità avrebbe potuto essere eliminata perfettamente facendo riferimento alle altre versioni linguistiche del Regolamento³⁷.

Il criterio per cui in caso di dubbio fosse necessario rifarsi alle altre versioni linguistiche venne quindi riproposto anche per l'ipotesi nella quale il testo fosse di per sé chiaro, implicando da parte dell'operatore il dovere di controllare i codici numerici identificativi del prodotto in questione.

Gli stessi principi vengono ripresi dalla Corte l'anno successivo, in un caso - *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd contro Prefetto della Provincia di Brindisi e altri* - in cui il problema concerneva l'**omissione**, in alcune versioni linguistiche, della previsione di poter applicare specifiche sanzioni nel caso di violazione dei divieti posti da un Regolamento comunitario³⁸.

In quest'ultimo caso, la questione non si prestava dunque ad essere risolta facendo ricorso al criterio elaborato in precedenza dalla Corte - il quale presuppone la presenza nel testo comunitario di uno specifico *dubbio sull'interpretazione* di alcune sue disposizioni: alcune versioni linguistiche presentavano infatti soltanto un'omissione (rispetto alle altre), che non era di immediata percezione e che neppure suscitava specifici dubbi interpretativi.

La controversia concerneva l'applicazione del Regolamento 990/93, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia ed in particolare di alcuni suoi articoli (e segnatamente gli artt. 1,9,10,11), che prevedevano la possibilità di disporre provvedimenti di sequestro e di confisca delle imbarcazioni sospettate di avere violato il divieto di ingresso a fini di traffico commerciale nelle acque territoriali della Repubblica federale di Jugoslavia, a prescindere dalla bandiera o dal proprietario dell'imbarcazione stessa.

I fatti della causa, assai complessi, possono essere brevemente riassunti nel modo seguente: una nave cisterna battente bandiera maltese, e di proprietà della *Loten Navigation*, era salpata dal porto tunisino di La Skhira in direzione di Fiume (Croazia), con un carico di prodotti petroliferi appartenenti alla società *Ebony Maritime*. Dopo aver subito un'ispezione nel porto di Brindisi,

³⁷ Causa C-64/95, punto 18.

³⁸ Causa C-177/95, sentenza della Corte del 27 febbraio 1997, *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd contro Prefetto della Provincia di Brindisi e altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Italia).

nell'ambito delle operazioni di vigilanza sul rispetto delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, la nave ripartiva il 30 aprile 1994, in direzione del porto di Fiume. Durante il tragitto però la nave iniziava ad imbarcare acqua: il comandante si trovava costretto a lanciare segnali di soccorso, comunicando che modificava la rotta in direzione della costa montenegrina più vicina, con lo scopo dichiarato di far arenare l'imbarcazione. Prima che la nave entrasse nelle acque territoriali iugoslave, un elicottero delle forze NATO-UEO atterrava sul ponte e un commando militare olandese assumeva il controllo della nave. Il mercantile veniva in seguito rimorchiato fino al porto di Brindisi, dove veniva posta a disposizione delle autorità italiane.

Con provvedimento 22 luglio 1994 il Prefetto della provincia di Brindisi ordinava il sequestro della nave e la confisca del carico, in applicazione dell'art. 2, n. 3, lett. b), del decreto legge n. 144, convertito nella legge n. 230. La *Ebony Maritime* e la *Loten Navigation* chiedevano l'annullamento del provvedimento prefettizio al Tribunale amministrativo regionale della Puglia.

Il ricorso veniva respinto dal TAR con sentenza 6 dicembre 1994, che veniva impugnata dalle due società dinanzi al Consiglio di Stato, il quale disponeva la sospensione del procedimento e la remissione alla Corte di giustizia per la decisione di alcune questioni pregiudiziali. Con una di esse chiedeva di accertare la *compatibilità con la normativa comunitaria* di una norma nazionale che contempì espressamente, in caso di accertata violazione di uno dei divieti previsti dal Regolamento in questione, la confisca del carico trasportato da uno dei mezzi di trasporto indicati nello stesso Regolamento.

Il problema interpretativo derivava dal fatto che la versione in italiano del Regolamento 990/93 (all'art. 10, secondo comma) non prevedeva che gli Stati membri potessero confiscare il carico.

Fatta eccezione per le versioni italiana e finlandese, tutte le altre versioni linguistiche dell'art. 10, secondo comma, del Regolamento prevedevano tuttavia che, in caso di accertata violazione del Regolamento, i carichi potessero essere confiscati dallo Stato membro interessato.

Pure in questo frangente, la Corte ribadì la necessità che i Regolamenti comunitari venissero interpretati in modo uniforme, escludendo la possibilità di prendere in considerazione un solo testo.

I giudici, rifacendosi apertamente al criterio del *dubbio interpretativo*³⁹, imposero un criterio d'interpretazione e di applicazione *alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali*; nel contesto in esame, però, non esisteva alcuna incertezza in merito al tenore letterale della versione italiana del Regolamento in questione⁴⁰.

³⁹ Causa C-177/95, punto 30: Tuttavia, come la Corte ha già ripetutamente affermato, la necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, d'interpretarlo e di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenza 17 ottobre 1996, causa C-64/95, Lubella, Racc. pag. I-5105, punto 17).

⁴⁰ In questo senso anche Derlén, *A Castle in the Air*, cit., p. 78;

La Corte riprese il medesimo principio nella sentenza *Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee*⁴¹, qualche anno dopo.

In questo caso il problema verteva sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato che, nella sola versione italiana, prevedeva per integrare un' infrazione la contemporanea sussistenza di un oggetto «e» di un effetto anticoncorrenziale. La Corte ritenne che tale versione non potesse prevalere, da sola, su tutte le altre versioni linguistiche, che mostravano chiaramente, mediante l'uso della congiunzione «o», il carattere non cumulativo, ma alternativo delle due condizioni in questione.

La Corte colse lo spunto per ribadire che l'interpretazione uniforme delle norme comunitarie esige un'applicazione in linea con le versioni vigenti nelle altre lingue della Comunità, anche se in quel caso la versione italiana – presa isolatamente - non presentava all'interprete alcun dubbio interpretativo⁴².

La formulazione della decisione *Ferriere Nord* sembra suggerire, insomma, che nessuna norma comunitaria possa considerarsi chiara e priva di antinomie prima di essere interpretata alla luce di tutte le versioni linguistiche. Così argomentando, la Corte finisce per privare il criterio del *dubbio interpretativo*, elaborato dai giudici comunitari nel caso *van der Vecht*, di qualsiasi reale significato.

Neppure le successive decisioni della Corte ci aiutano ad ottenere un'immagine più nitida e precisa del ruolo che i giudici intendano affidare al criterio in base al quale “*solo in caso di dubbio interpretativo*” ci si dovrebbe rifare alle altre versioni linguistiche rispetto a quella in analisi.

Nel caso *EMU Tabac*⁴³ del 1998, la Corte riaffronta la problematica interpretativa. Il caso presenta connotati assai singolari, in quanto le stesse diverse versioni linguistiche del verdetto contengono qualche divergenza lessicale.

Il testo italiano, in particolare, al pari di quello tedesco e di quello francese, condiziona il ricorso alle altre versioni linguistiche alla concreta sussistenza di un dubbio interpretativo⁴⁴:

⁴¹ *Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee*, Causa C-219/95 P, Racc. 1997, p. I - 4411.

⁴² *Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee*, cit. punto 6 e, soprattutto, punto 15 ove la Corte ebbe a ricordare: “*Va rammentato infatti che, come ha osservato correttamente il Tribunale, risulta da una costante giurisprudenza che le norme comunitarie devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti nelle altre lingue della Comunità (citate sentenze Van der Vecht, Cilfit e Lanificio di Gavardo, punto 18). Questa conclusione non può essere invalidata dal fatto che, nel caso di specie, la versione italiana dell'art. 85, considerata isolatamente, è chiara ed inequivoca, poiché tutte le altre versioni linguistiche menzionano espressamente il carattere alternativo della condizione considerata all'art. 85, n. 1, del Trattato*”.

⁴³ Causa C-296/95, sentenza della Corte del 2 aprile 1998, *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise*, ex parte *EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham* (domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal, London - Regno Unito).

⁴⁴ Così il punto 36 della versione italiana della sentenza *EMU Tabac*.

“Inoltre, ove si trascurassero due delle versioni linguistiche, come propongono i ricorrenti nella causa principale, ci si porrebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, **in caso di dubbio** il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali. Infine a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua”.

Diversamente, il testo in lingua inglese, non fa cenno a un tale criterio, stabilendo:

“Furthermore, to discount two language versions, as the applicants in the main proceedings suggest, would run counter to the Court settled case-law to the effect that the need for a uniform interpretation of Community regulations makes it impossible to be considered in isolation but requires, on the contrary, that it should be interpreted and applied in the light of the versions existing in the other official languages. Lastly, all the language versions must, in principle, be recognised as having the same weight and this cannot vary according to the size of the population of the Member States using the language in question”⁴⁵.

La versione inglese, dunque, al contrario di quelle italiana, tedesca e francese, non si riferisce al criterio del dubbio interpretativo.

L'inglese, tuttavia, era la lingua della causa, e quindi – di conseguenza – era l'unica che (secondo il Regolamento interno della Corte) potesse essere considerata *autentica*.

Altri argomenti, di diverso segno, vanno però presi in considerazione. Da un lato, alla versione francese, in quanto *lingua di lavoro* della Corte, avrebbe dovuto essere riconosciuta, almeno da un punto di vista pratico, una certa considerazione. Da un altro lato poi, le successive sentenze della Corte, che riprendono il criterio del *dubbio interpretativo*, richiamano spesso proprio il punto 36 della sentenza *Emu Tabac*⁴⁶.

⁴⁵ Così il punto 36 della versione inglese della sentenza *EMU Tabac*.

⁴⁶ Si veda ad esempio la sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 giugno 1998, *Wilhelm Mecklenburg contro Kreis Pinneberg* (domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dall'*Oberverwaltungsgericht* dello Schleswig-Holstein), Causa C- 321/96, in Racc. 1998 I-3809. Il caso, concernente la direttiva del Consiglio 90/313/CE relativa all'accesso alle informazioni ambientali, veniva a trattare la questione relativa alla nozione di “azione investigativa preliminare” di cui all'art. 3, n. 2, terzo trattino, della direttiva. In particolare la decisione richiama – al punto 29 - la sentenza *Emu Tabac*, in questi termini: “Infine, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95 *Emu Tabac e a.*, Racc. pag. I-1605, punto 36). Il controverso termine “Vorverfahren” dev'essere così accostato, oltre che alle espressioni “instruction préliminaire”, “azione investigativa preliminare”, “investigación preliminar” e “investigação preliminar” in francese, italiano,

Dal questa pur sintetica analisi della giurisprudenza della Corte si appalesa dunque un orientamento chiaro verso l'impossibilità di considerare auto-sufficiente l'interpretazione di un testo redatto in una lingua, seppure in assenza di vistose antinomie. L'interprete nazionale non avrebbe dunque il diritto di fare affidamento solo sulla versione redatta nel proprio idioma.

Non altrettanto chiaro, invece, appare la misura in cui il richiamo alle altre versioni linguistiche, diverse da quella presa in esame, possa o debba avvenire. Nelle sentenze della Corte il riferimento al criterio del *dubbio interpretativo* compare infatti il più delle volte come mera clausola di stile, in quanto l'esame delle varie versioni viene imposto anche là dove una specifica versione linguistica non dia adito ad alcun dubbio per l'interprete nazionale.

Va aggiunto poi che il criterio del "*riferimento alle altre lingue ufficiali,*" che ai tempi della sentenza *van der Vecht* appariva del tutto "governabile", stante il numero alquanto esiguo di lingue ufficiali presenti nel 1967⁴⁷, si presenta oggi di difficile gestione in considerazione della molteplicità delle conoscenze linguistiche che la concreta applicazione di quel criterio comporterebbe.

Interpretare un testo comunitario alla luce delle altre 22 versioni linguistiche appare oggi uno sforzo inverosimile, per non dire un ostacolo insormontabile; peraltro giungere alla selezione di determinate lingue, sulla base di un criterio di maggiore rappresentatività al fine di effettuare il raffronto tra le diverse versioni, metterebbe in crisi il principio di eguaglianza tra lingue ufficiali.

La giurisprudenza della Corte non è finora riuscita a formulare una risposta esauriente a problemi del genere.

Né, come vedremo nelle pagine successive, è riuscita ad offrire soluzioni univoche all'altro rilevante problema che del primo costituisce la diretta conseguenza, e che si riferisce ai criteri da seguire per riconciliare versioni linguistiche divergenti tra di loro.

3. Metodi di riconciliazione tra versioni linguistiche divergenti e principio di eguaglianza tra le lingue ufficiali: il contributo della Corte

*spagnolo e portoghese, anche ai termini "preliminary investigation proceedings" nella versione inglese, "opsporingsonderzoeken" in olandese e "indledende undersøgelser" in danese". Nello stesso senso si veda anche la sentenza della Corte pronunciata il 9 marzo 2006, nel caso *Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e Stichting Natuur en Milieu* contro *College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *College van Beroep voor het bedrijfsleven*), Causa C-174/05, in cui i giudici richiamarono espressamente il caso *Emu Tabac* come precedente di riferimento nel caso in cui vi fosse un dubbio interpretativo su di una disposizione di diritto comunitario. In particolare al punto 20 della sentenza i giudici ribadirono: "D'altra parte, la necessità di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testi redatti nelle a altre lingue ufficiali (causa C-296/95 *Emu Tabac e a.*, Racc. pag. I-1605, punto 36)".*

⁴⁷ Nel 1967 le lingue ufficiali erano quattro: il francese, il tedesco, l'olandese e l'italiano.

La Corte ha sviluppato nel corso del tempo vari criteri per riconciliare versioni linguistiche non concordanti. Essi formano ormai un interessante *patchwork* da analizzare con grande attenzione, anche in considerazione del ruolo via via più importante che tale Istituzione è destinata a svolgere nell'elaborazione di un diritto comune europeo.

3.1. *La prima fase: gli anni '60*

Per tutti gli anni '60, con la presenza di solo quattro lingue ufficiali, la giurisprudenza della Corte si rifà al principio stabilito nel caso *van der Vecht* con alcune specificazioni.

Nel 1965 la Corte decide il caso *Schwarze*⁴⁸, in cui la controversia verteva sul significato di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 19 del Consiglio, “*relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali*”.

Paragonando, in particolare, la versione tedesca degli artt. 2 e 3 di tale Regolamento con le altre tre versioni linguistiche delle medesime disposizioni, la Corte giunse ad affermare: “*la versione tedesca di detti articoli, in cui è detto che il prezzo franco frontiera e quello dei prodotti «stammend aus» lo Stato membro esportatore, appare effettivamente equivoca. I testi delle altre tre versioni di detti articoli, che usano in corrispondenza di «stammend aus» i termini «en provenance de», «proveniente da» e «afkomstig uit», mostrano tuttavia che il Regolamento n. 19 non ha inteso far distinzione tra i prodotti raccolti nello Stato membri esportatore e quelli che vi si trovano in libera pratica*”⁴⁹. Il risultato emerso dal raffronto tra le diverse versioni linguistiche viene poi messo a confronto con i principi del Trattato, per valutarne la conformità: “*Questa interpretazione è del resto conforme ai principi del Trattato enunciati nell'art. 9, seconda comma, il quale estende l'unione doganale «ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri»*”.

Il raffronto tra diverse versioni linguistiche sembra dunque assurgere a criterio interpretativo centrale; da solo figura tuttavia insufficiente per determinare il reale significato della norma, che dovrà essere ulteriormente vagliato alla luce del **principio di conformità dell'interpretazione della norma in esame al Trattato**.

In una successiva sentenza del 1969, il caso *Stauder*⁵⁰, la Corte vaglia dapprima le diverse versioni linguistiche: la ricomposizione delle divergenze linguistiche diventa l'antecedente logico, rispetto alla ricerca della **reale volontà del legislatore e dello scopo da questo perseguito**⁵¹.

⁴⁸ Causa 16/65, sentenza della Corte del 1 dicembre 1965, *Ditta Schwarze contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht).

⁴⁹ *Ditta Schwarze contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, cit.

⁵⁰ Causa 29/69, sentenza della Corte del 12 novembre 1969, *Erich Stauder contro Città di Ulm-Sozialamt* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Stoccarda - Germania).

Va sottolineato che la Corte ricorre al criterio della volontà del legislatore ed ai lavori preparatori con gran parsimonia nei casi in cui ci si confrontava con divergenze esistenti all'interno delle diverse versioni linguistiche⁵². In due casi⁵³, i giudici del Lussemburgo fecero specifico riferimento “ai lavori preparatori e alla genesi” della norma controversa, per poi comunque basare la loro decisione su di un altro criterio interpretativo che, come si avrà modo di vedere, sarà basato sul **contesto di riferimento della norma**⁵⁴.

3.2. La seconda fase: il passaggio a sei lingue ufficiali (1973-1981)

Nel 1973 Danimarca, Regno Unito e Irlanda entrano a far parte della Comunità. A partire da questo momento l'inglese rivestirà un ruolo sempre più rilevante come lingua ufficiale (di Regno Unito e Irlanda) così come lingua di lavoro all'interno delle istituzioni comunitarie.

Da quel momento le lingue ufficiali diventano sei⁵⁵, e seppur il raffronto tra le diverse versioni linguistiche appare ancora possibile, cominciano ad affacciarsi nella giurisprudenza della Corte, chiamata a dirimere le questioni interpretative dei testi comunitari, alcune argomentazioni di diverso segno rispetto a quelle tradizionali

Da un lato si avverte una maggior attenzione per lo **scopo** e per il **contesto** in cui si colloca la disposizione controversa. Dall'altro, l'analisi delle diverse versioni linguistiche viene abbandonata non appena sia chiaro che vi è una discrepanza fra di esse.

Proprio in relazione ad una domanda di pronuncia pregiudiziale, suscitata in uno dei nuovi Stati membri - l'Irlanda - la Corte inaugura un nuovo orientamento.

⁵¹ *Erich Stauder contro Città di Ulm-Sozialamt*, in particolare sub 3/4: “Quando una decisione unica e destinata a tutti gli Stati membri, l'esigenza ch'essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche. In un caso come la fattispecie, deve prevalere l'interpretazione meno onerosa, ove sia sufficiente a garantire gli scopi che la decisione di cui trattasi si propone. Non si può poi ammettere che il legislatore abbia voluto, in determinati paesi membri, imporre obblighi più gravosi che in altri”. Sul caso si veda il commento di riferimento è a PESCATORE, *Interprétation des lois et conventions plurilingues dans la Communauté européenne*, in *Cahiers de Droits*, 1984, p. 989 ss., in particolare p. 999.

⁵² Sul punto si veda I. Schübel-Pfister, *Sprache und Gemeinschaftsrecht, Die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof*, cit. p. 242, in cui l'A. cita anche i casi in cui la Corte ha fatto riferimento a tale criterio per risolvere controversie diverse da quelle caratterizzate da difformità linguistica; cfr. inoltre L. Neville Brown, T. Kennedy, *The Court of Justice of the European Communities*, 5th ed., London, 2000, p. 330: “Historical interpretation in either sense is little used by the Court of Justice. In regard to the Treaties, the negotiations have remained shrouded in secrecy by common agreement of the contracting States”.

⁵³ Causa 11/76, sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*. Analoga controversia, con analoghe argomentazioni sviluppate dalla Corte si trova in Causa 18/76, sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo della Repubblica Federale di Germania contro Commissione delle Comunità Europee*. Su questi due casi si veda anche *infra*, sub.

⁵⁴ Cfr. *infra*.

⁵⁵ Al francese, al tedesco, all'italiano e all'olandese si aggiungono il danese e l'inglese, non ancora il gaelico che diverrà lingua ufficiale solo con il 1 gennaio 2007.

Nella sentenza *North Kerry Milk* del 1977⁵⁶, la questione sottoposta alla Corte concerneva in particolare l'interpretazione dell'art. 6 del Regolamento n. 1134 del 30 Luglio 1969, che fissava le norme di applicazione del precedente Regolamento n. 653 del 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune.

Più nello specifico, si rilevava un'apparente discordanza tra la versione inglese dell'art. 6 e le versioni dello stesso articolo nelle altre lingue ufficiali. L'espressione "*the event ... in which ... the amount becomes due and payable*" veniva resa in francese con "*le fait générateur de la créance*" e con espressioni corrispondenti a quella francese nelle altre lingue⁵⁷.

Nelle proprie osservazioni scritte e orali, la Commissione aveva riconosciuto l'esistenza di detta discordanza ed aveva suggerito di interpretare il testo inglese alla luce delle altre versioni linguistiche⁵⁸. La Commissione si era basata sui suggerimenti che l'Avvocato Generale Capotorti aveva formulato nelle sue Conclusioni, facendo esplicito riferimento al caso *van der Vecht*, ove si precisava che in caso di dubbio sull'interpretazione di una delle versioni linguistiche, si dovesse fare riferimento alle versioni esistenti nelle altre lingue della Comunità⁵⁹.

A seguito di un tale confronto, l'espressione "*due and payable*" avrebbe dovuto essere interpretata alla luce delle altre versioni e quindi perdere in sostanza in suo significato comune.

Nella sentenza, tuttavia, la Corte fece propria la preoccupazione che l'eliminazione delle discordanze linguistiche conseguita per questa via potesse, almeno in determinati casi, risultare contraria al principio della certezza del diritto: circostanza che era destinata ad avverarsi, ad esempio, allorché una o più versioni di una certa norma finissero per essere interpretate in modo non corrispondente al senso normale e naturale delle parole.

La Corte ritenne pertanto che fosse preferibile cercare di pervenire ad una soluzione dei punti controversi senza dare la preferenza all'una o all'altra versione⁶⁰ ed esaminando invece il **contesto e lo scopo della norma**.

Nello stesso anno la Corte decise un altro caso, *Regina c. Pierre Bouchereau*⁶¹, sempre a seguito di un rinvio pregiudiziale proveniente da una Corte di *common law*.

La controversia in questo caso era insorta circa attorno all'interpretazione da attribuire al termine "*measures*", "*provvedimento*", ai sensi della dell'art. 3, nn. 1 e 2 della Direttiva n. 64/221, concernente le limitazioni alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico. Il Governo

⁵⁶ Causa 80/76, sentenza della Corte del 3 marzo 1977, *North Kerry Milk Products Ltd. contro Ministero per l'agricoltura e la pesca*, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Irlandese).

⁵⁷ Causa 80/76, punto 9.

⁵⁸ Causa 80/76, punto 10.

⁵⁹ Opinione dell'avvocato generale Capotorti nel caso *North Kerry Milk*, resa il 9 febbraio 1977, Parte III, Raccolta, 441.

⁶⁰ Causa 80/76, punto 1.

⁶¹ Causa 30/77, sentenza della Corte 27 ottobre 1977, *Regina contro Pierre Bouchereau* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Marlborough Street Magistrates' Court* di Londra).

britannico sosteneva in particolare che “*dall’identità del termine inglese «measures», usato tanto nell’art. 2 quanto nell’art. 3, deve inferirsi ch’esso ha necessariamente lo stesso significato in entrambi i casi, e che dal preambolo della direttiva emerge che, nell’art. 2, detto termine riguarda esclusivamente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e non si riferisce, quindi, agli atti di organi giurisdizionali*”⁶².

Dal raffronto con le altre versioni linguistiche, la Corte però rilevò che nei testi in questione, ad eccezione di quello italiano, i termini ricorrenti nei due articoli erano, volta a volta, diversi, cosicché dalla terminologia usata non potevano ricavarsi indicazioni specifiche sul piano giuridico.

Anche in questo caso la Corte ebbe a ribadire che “*le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev’essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte*”⁶³.

Dopo un’analisi degli **scopi** della Direttiva 64/221⁶⁴, la Corte concluse che la nozione di “provvedimento” dovesse comprendere anche l’atto emanante da un organo giurisdizionale⁶⁵.

Analogamente, nel caso *Governo del Regno dei Paesi Bassi contro Commissione*⁶⁶, deciso nel 1979, la Corte per verificarne l’effettiva portata di una previsione normativa, tenne fermo il principio interpretativo del **contesto di riferimento della norma**.

Il ricorso era stato promosso dal Governo dei Paesi Bassi contro le decisioni adottate dalla Commissione in relazione alla liquidazione dei conti presentati dal Regno dei Paesi Bassi per le spese degli esercizi 1971 e 1972 finanziate dal *Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia* (FEAOG), aveva per oggetto l’interpretazione dell’art. 8 del Regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, *relativo al finanziamento della politica agricola comune*⁶⁷.

La norma in questione stabiliva che “*in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri*”.

⁶² *Regina contro Pierre Bouchereau*, cit., sub 12.

⁶³ *Regina contro Pierre Bouchereau*, cit., sub. 1.

⁶⁴ *Regina contro Pierre Bouchereau*, cit. sub 15: “*La direttiva n. 64/221, che coordina, per quanto riguarda i cittadini degli altri Stati membri, i vari regimi nazionali in materia di polizia degli stranieri, mira a tutelare detti cittadini contro qualsiasi atto, inerente all’esercizio dei poteri derivanti dalla deroga relativa alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che vada oltre quanto è necessario a giustificare un’eccezione al principio fondamentale della libera circolazione delle persone*”.

⁶⁵ *Regina contro Pierre Bouchereau*, cit., sub.

⁶⁶ Causa 11/76, sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*. Analoga controversia, con analoghe argomentazioni sviluppate dalla Corte si trova in Causa 18/76, sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo della Repubblica Federale di Germania contro Commissione delle Comunità Europee*.

⁶⁷ Pubblicato in GU n. L94 del 18 aprile 1970, pag. 13.

Il Governo olandese sosteneva che tale norma dovesse essere intesa nel senso che le conseguenze finanziarie dell'inesatta applicazione di norme comunitarie da parte di un'autorità nazionale dovessero essere sopportate dalla Comunità in tutti i casi in cui l'inesattezza non fosse imputabile agli organi amministrativi o agli enti dello Stato membro in questione, ma derivasse invece da un'interpretazione che, per quanto obiettivamente erronea, fosse stata adottata in buona fede. Gli Stati membri avrebbero dovuto invece sopportare le conseguenze finanziarie soltanto nei casi in cui l'inesatta applicazione di una norma comunitaria fosse dovuta al comportamento illecito di un organo o di un ente nazionale.

La Commissione, al contrario, riteneva che l'art. 8, n. 2 dovesse considerarsi irrilevante ai fini della soluzione della controversia, riguardando tale norma solo le irregolarità e le negligenze imputabili ai singoli in quanto beneficiari delle spese del FEAOG, prendendo in considerazione quelle imputabili agli Stati membri solamente nell'ipotesi eccezionale che irregolarità o negligenze siano state commesse da pubblici dipendenti che agiscano violando i propri doveri d'ufficio.

La Corte, analizzando il testo dell'art. 8 nelle sue varie versioni linguistiche, considerò che *"...alla luce della sua genesi e dei lavori preparatori (elementi sui quali le parti hanno basato i loro argomenti nel corso del procedimento)"* risultasse sotto vari aspetti *"troppo contraddittorio ed equivoco per poter fornire la soluzione delle questioni controverse"*⁶⁸.

Essendo la comparazione tra le diverse versioni linguistiche inutile ai fini dell'identificazione dell'esatta portata della norma, la Corte dunque concluse che ai fini dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento 729/70 fosse *"opportuno considerare il contesto entro il quale essa si colloca e le finalità perseguite dalla relativa disciplina"*⁶⁹ e la stessa *"ratio"* del Regolamento in questione⁷⁰.

Sulla base di queste ulteriori argomentazioni, la Corte decise infine che l'applicazione obiettivamente erronea del diritto comunitario, basata sull'interpretazione adottata in buona fede dalle autorità nazionali, non potesse essere disciplinata dall'art. 8 del Regolamento 729/70, ma andasse invece valutata in relazione alle disposizioni generali degli artt. 2 e 3 dello stesso Regolamento, secondo i quali sono finanziate dal FEAOG le restituzioni concesse e gli interventi effettuati *"secondo norme comunitarie"* nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Queste disposizioni permettevano quindi alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo, ed in particolare quelli che le autorità

⁶⁸ *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*, cit., sub 6.

⁶⁹ *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*, cit., sub 6.

⁷⁰ *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*, cit., sub 9.

nazionali avessero a torto ritenuto di poter pagare nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati⁷¹.

Successivamente, nel caso *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost* deciso nel 1980⁷², la Corte affrontò un caso di interpretazione della tariffa doganale comune, ove considerò di nuovo il contesto normativo in cui la disposizione in analisi si collocava, senza attribuire alla comparazione tra le diverse lingue ufficiali alcuno specifico rilievo circa l'esatta identificazione di una voce della stessa.

La vicenda prendeva in particolare le mosse dalla controversia insorta tra la *Klaus Mecke et Co.* e l'Amministrazione doganale tedesca, circa la classificazione di una partita di cascami di fibre tessili sintetiche in poliestere (tranciate in frammenti di 6-7 cm).

Da un lato, l'importatore dichiarava la merce come “*borre di cimatura di fibre sintetiche*” di cui alla voce 59.01 B I della Tariffa doganale, soggette ad un dazio convenzionale del 4%.

Dall'altro, l'Ufficio doganale riteneva che si trattasse di fibre tessili sintetiche di cui alla voce 56.01 A della medesima Tariffa, sulle quali gravava invece un dazio convenzionale del 9%.

Nel corso del procedimento davanti alla Corte, la parte attrice aveva insistito sul fatto che la voce 56.01 A riguardasse solo le fibre tessili che potevano venir utilizzate per la filatura, e non già i cascami cortissimi come quelli da lei importati.

Da un confronto tra le varie versioni linguistiche delle voci in questione, risultò che le difficoltà interpretative in cui si era imbattuto il giudice nazionale derivavano soprattutto dall'impostazione della versione tedesca della Tariffa.

La Corte ritenne dunque di dover tener conto simultaneamente di tutte le versioni nelle rispettive lingue ufficiali. Il raffronto delle diverse versioni⁷³ dimostrò che solo l'espressione impiegata in tedesco faceva richiamo al procedimento della filatura (“*Spinnfasern*”). Tuttavia, la stessa espressione tedesca si presentava come ambivalente, in quanto era potenzialmente rifeibile sia alle fibre prodotte *mediante* filatura, così come alle fibre destinate *alla* filatura.

Si concluse quindi che l'interpretazione proposta da parte attrice, mirante a riferire la voce 56.01 A alle sole fibre finalità di filatura, non potesse essere giustificata alla luce delle altre versioni linguistiche.

⁷¹ *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*, cit., sub 1.

⁷² Causa 816/79, sentenza della Corte (seconda sezione) del 16 ottobre 1980, *Klaus Mecke et Co. von tro Hauptzollamt Bremen-Ost* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Brema).

⁷³ *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, cit., sub 8: le sei versioni linguistiche della tariffa in particolare prevedevano per la voce 56.01 A:

- in tedesco: Spinnfasern;
- in inglese: Textile fibres;
- in danese: Fibre;
- in francese: Fibres Textiles;
- in italiano: Fibre tessili;
- in olandese: Vezels.

Passando ad esaminare il contenuto dell'altra voce in questione della Tariffa, la 59.01 B I nelle sei diverse versioni⁷⁴, la Corte osservò che tra di loro presentavano una scarsa omogeneità sotto il profilo linguistico: quattro di esse (cioè la versione tedesca, francese, italiana e olandese) facevano ricorso ad una sola nozione, pur ponendo l'accento sul procedimento di tosatura; le versioni inglese e danese contenevano invece due nozioni accostate, relative al solo all'aspetto esterno del prodotto e senza alcun riferimento al procedimento di lavorazione. La versione tedesca, infine, avrebbe poi rivestito una posizione singolare in quanto avrebbe combinato, in una sola parola composta, l'operazione di tosatura e l'aspetto polveroso del prodotto.

L'analisi linguistica comparata mostrava chiaramente come la voce 59.01 B I non fosse univoca e che essa esigeva dunque una chiarificazione, al fine di evitare interpretazioni divergenti nei diversi Stati membri, a seconda della versione utilizzata.

La Corte ritenne essenziale, a questo fine, verificare quale fosse il contesto normativo di riferimento, facendo ricorso alle *Note esplicative del Consiglio di Cooperazione doganale*⁷⁵, dalle quali si deduceva chiaramente che le varie espressioni ricorrenti nella voce 59.01 B I fossero solo la descrizione, più o meno approssimativa, di un complesso di fibre⁷⁶ che poteva anche ricomprendere i cascami tessili come quelli su cui verteva la controversia⁷⁷.

Sempre in quegli anni, infine, la Corte ebbe modo di specificare come proprio in presenza di differenze terminologiche fra le versioni linguistiche, le nozioni presenti nel diritto comunitario dovessero avere una **valenza autonoma**, che doveva essere precisata anzitutto richiamandosi agli scopi ed alla struttura della stessa e, in secondo luogo, ai principi generali del complesso degli ordinamenti giuridici nazionali⁷⁸.

La Corte avrà modo di pronunciarsi su problematiche inerenti la terminologia tecnica impiegata dalla legislazione comunitaria in varie occasioni in quegli anni, concludendo talvolta nel senso che fosse doveroso rifarsi al contesto di riferimento della norma⁷⁹, talaltra riproponendo il

⁷⁴ *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, cit., sub 12. Per la voce 59.01 BI le sei versioni linguistiche della Tariffa prevedevano:

- in tedesco: Scherstaub;
- in inglese: Flock and dust;
- in danese: Flok, stoev;
- in francese: Tontisses;
- in italiano: Borre di cimatura;
- in olandese: Scheerhaar.

⁷⁵ *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, cit., sub 15.

⁷⁶ *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, cit., sub 16.

⁷⁷ *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, cit., sub 17.

⁷⁸ Causa 157/80, sentenza della Corte del 26 maggio 1981, Procedimento penale a carico di *Siegfried Ewald Rinkau* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi), sub 11, dove la Corte esamina la nozione di "infrazione volontaria", ai sensi dell'art. II, 1 comma del Protocollo alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni del 27 settembre 1968.

⁷⁹ Dopo il caso *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, in quegli anni la Corte ribadì il principio dell'interpretazione della norma comunitaria alla luce degli scopi così come della struttura generale della normativa di

principio per cui l'interpretazione uniforme necessita primariamente del confronto delle diverse versioni linguistiche⁸⁰. Solo là ove il raffronto tra diverse versioni linguistiche avesse portato ad un risultato ambiguo, i giudici prescissero l'analisi degli scopi della normativa considerata⁸¹.

Una riflessione a parte merita il caso *Folci*⁸², in cui la Corte sviluppa un argomento originale relativo all'importanza delle *lingue internazionali*.

Da un primo esame della controversia⁸³ sembra emergere che la Corte, dopo aver esaminato tutte le versioni linguistiche, avrebbe riservato particolare attenzione alle versioni inglese e francese⁸⁴, in quanto uniche lingue a far fede presso il Consiglio di Cooperazione doganale⁸⁵.

cui essa fa parte in alcune altre sentenze. Si veda ad esempio Causa 136/80, sentenza della Corte (prima sezione) del 17 settembre 1981, *Hudig en Pieters BV contro Ministero per l'agricoltura e la pesca* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor Het Bedrijfsleven), dove l'analisi condotta sull'art. 35, 1 comma, del Regolamento del Consiglio n. 542/69 portò la Corte ad un confronto tra le diverse versioni linguistiche per appurare se l'espressione olandese "*degene die zekerheid heeft gesteld*" ("colui che ha prestato la garanzia") dovesse comprendere anche l'obbligato principale ai sensi di detta normativa. Vista l'ambivalenza che avrebbe potuto presentare l'espressione "*colui che ha prestato la garanzia*" la Corte suggerì l'interpretazione di quell'articolo "*in funzione sia degli scopi che della struttura generale della normativa di cui esso fa parte*" (*Hudig en Pieters BV contro Ministero per l'agricoltura e la pesca*, cit., sub 17). Si veda inoltre Causa 150/80, sentenza della Corte del 24 giugno 1981, *Elefantenschuh GmbH contro Pierre Jacquain* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione belga), ove, nell'interpretare l'art. 18 della Convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni del 27 settembre 1968, la Corte ammise che "*fra le varie versioni linguistiche dell'art. 18 della Convenzione esistono divergenze quanto al se il convenuto, per negare la competenza del giudice adito, debba limitarsi ad eccepire l'incompetenza di questo, oppure del contrario, possa pervenire allo stesso risultato contestando sia la competenza del giudice adito sia la fondatezza della domanda attrice*". La Corte ritenne dunque di far prevalere quest'ultima soluzione, in quanto "*più conforme agli scopi ed allo spirito della Convenzione*" (*Elefantenschuh GmbH contro Pierre Jacquain*, cit., sub 14).

⁸⁰ Ancorata al principio per cui la soluzione della controversia vada soprattutto ricercata nel raffronto con le altre versioni linguistiche è la decisione relativa al caso *Marianne Koschniske in Woersdorfer* contro *Raad van Arbeid* (Causa 9/79, sentenza della Corte (prima sezione) del 12 luglio 1979, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Zwolle – Paesi Bassi). La controversia verteva sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, lett. b) del Regolamento del Consiglio del 21 marzo 1972, n. 574 (GU n. L74, pag. 1), che stabiliva le modalità di attuazione del Regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, poi modificato dai Regolamenti del Consiglio nn. 878/73 (GU 1973 n. L86, pag. 1) e 1209/76 (GU 1976 n. L 138, pag. 1). In particolare, la versione olandese della disposizione in questione parlava di "moglie", piuttosto che di "coniuge", così come facevano tutte le altre versioni linguistiche del medesimo Regolamento. Se si fosse considerata la sola versione olandese, si sarebbe potuto credere che il termine impiegato si riferisse solo esclusivamente ad una persona di sesso femminile. Tuttavia, data la necessità che i Regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, la Corte ribadì che il testo della disposizione non potesse essere considerato isolatamente, ma piuttosto *interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali*, da cui risulta che impiegano tutte termine che si riferiscono tanto ai lavoratori che alle lavoratrici: "aegtefaellen", "Ehegatte", "spouse", "conjoint", "coniuge" (in questo senso la Corte nella sentenza *Marianne Koschniske*, sub 5-6-7-). Solo in un secondo momento la Corte si interrogava se la tale interpretazione potesse essere suffragata alla luce dello scopo della disposizione e del principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile (in questo senso la Corte nella sentenza *Marianne Koschniske*, sub 8).

⁸¹ Si veda Causa 803/79, sentenza della Corte (seconda sezione) del 19 giugno 1980, procedimento penale a carico di *Gerard Roudolff* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance di Parigi).

⁸² Cause Riunite 824 e 825/79, sentenza della Corte (seconda Sezione) del 16 ottobre 1980, *Sas Prodotti alimentari Folci contro Amministrazione delle Finanze dello Stato* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte Suprema di Cassazione).

⁸³ La controversia aveva per oggetto l'interpretazione della nozione di "*funghi tagliati in pezzi o in fette*" (contenuti nei Regolamenti del Consiglio 3055/74 e 3011/75 del Consiglio che attuano un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti presenti nella tariffa doganale comune), al fine di determinarne la classificazione tariffaria.

⁸⁴ Il riferimento è a PESCATORE, *Interprétation des lois et conventions plurilingues dans la Communauté européenne*, cit., in particolare p. 999.

La controversia venne tuttavia decisa sulla base di un criterio non letterale, ma facendo leva sull'argomento della versione che corrispondesse al meglio all'interesse del controllo doganale.

Il caso *Folci*, in conclusione, va ricordato per la rilevanza che le lingue internazionali possono avere indirettamente sull'interpretazione del testo comunitario, qualora questo vi faccia esplicito riferimento.

In linea generale, è da notare come con il moltiplicarsi delle lingue ufficiali, non accada più spesso che vi sia una sola versione divergente rispetto alle altre, ma si riscontrino letture molteplici della medesima norma e appaia effettivamente difficile determinare solo sulla base di argomentazioni letterali quale debba prevalere.

Anche in frangenti de genere, tuttavia, là dove il raffronto tra diverse versioni linguistiche induca a ritenere che la difformità di una singola versione sia frutto di una evidente imprecisione (magari dello stesso servizio di traduzione)⁸⁶, l'applicazione del criterio letterale figurerà ancora, idonea di per sè per dirimere il dilemma interpretativo. Assai più arduo si profilerà invece appianare il contrasto, con il semplice ausilio del criterio letterale, qualora le difformità tra versioni linguistiche siano più marcate ed eterogenee.

Si deve altresì rimarcare come si tratti di controversie sicuramente relative a termini tecnici⁸⁷, ed anche a termini tecnico-giuridici⁸⁸, ma, stante anche la natura e l'ambito d'azione del diritto comunitario in quel periodo⁸⁹, mai concernenti l'area del diritto privato.

3.3. La terza fase: da sei a nove lingue ufficiali (1981-1995)

Nel 1981 le lingue ufficiali diventano 9 con l'entrata di Grecia, Spagna e Portogallo nella Comunità.

All'inizio di questo periodo, la Corte pronuncia una decisione di grande importanza per l'interpretazione dei testi normativi comunitari: la sentenza *CILFIT*⁹⁰.

Nel caso *CILFIT* la Corte pose tre principi per l'interpretazione del diritto comunitario.

⁸⁵ *Sas Prodotti alimentari Folci contro Amministrazione delle Finanze dello Stato*, cit., sub 3.

⁸⁶ Come nel caso *Marianne Koschniske*, dove il raffronto tra versioni linguistiche aveva messo subito in evidenza che l'utilizzo del termine "moglie" nella versione olandese, al posto di "coniuge" presente in tutte le altre versioni, era evidentemente frutto di una svista.

⁸⁷ Come le condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (come nel caso *North Kerry Milk Products* del 1977), la lunghezza delle fibre tessili (come nel caso *Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost* del 1980), le somme rimborsabili ai sensi del FEOAG (come nel caso *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee e Governo della Repubblica Federale di Germania contro Commissione delle Comunità Europee* del 1979), la questione relativa alla qualificazione di "pezzi di carne bovina disossata e congelata denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, non imballati separatamente, possano fruire dei restituzioni all'esportazione" (come nel caso *Gerard Roudolff* del 1980).

⁸⁸ La Corte esamina il termine "measures" nel caso *Regina contro Pierre Bouchereau* del 1977;

⁸⁹ Citare **Benacchio**.

⁹⁰ Causa 283/81, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, *S.r.l. Cilfit e Lanificio di Gavardo S.p.a. contro Ministero della Sanità* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione).

In primo luogo, nell'interpretazione del diritto comunitario va preso in considerazione il carattere multilingue delle norme. La Corte ribadisce che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura, per cui l'interpretazione di una norma comunitaria comporta il raffronto di tali versioni⁹¹.

In secondo luogo, dovrà poi osservarsi che, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria e che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali⁹².

Infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni di tale corpus normativo, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi⁹³.

Da quel momento in poi, allorchè sorga il dubbio sull'interpretazione di una disposizione comunitaria in virtù del suo carattere multilingue, nella giurisprudenza della Corte sono individuabili – di massima - due filoni interpretativi.

Il primo sempre connesso ad un criterio di interpretazione meramente letterale (sub 3.3.1.). Il secondo, ancorato al principio di interpretazione teleologica (sub 3.3.2.).

Non mancheranno tuttavia i casi in cui la Corte ricorrerà ad una applicazione congiunta dei due criteri interpretativi (sub 3.3.3).

3.3.1. *L'interpretazione letterale*

Nonostante il crescente numero di lingue ufficiali, la Corte, in alcuni casi⁹⁴, ha mantenuto fermo un criterio di interpretazione basato sul mero raffronto delle diverse versioni linguistiche.

Si tratta per lo più delle ipotesi nelle quali *una sola* versione linguistica diverge da tutte le altre. La Corte, in circostanze del genere, non ha difficoltà allora a scegliere “la” soluzione, che – sotto il profilo ermeneutico - non suscita ulteriori problemi interpretativi⁹⁵.

⁹¹ *S.r.l. Cilfit e Lanificio di Gavardo S.p.a. contro Ministero della Sanità*, sub 18.

⁹² *S.r.l. Cilfit e Lanificio di Gavardo S.p.a. contro Ministero della Sanità*, sub 19.

⁹³ *S.r.l. Cilfit e Lanificio di Gavardo S.p.a. contro Ministero della Sanità*, sub 20.

⁹⁴ Si vedano in particolare i seguenti casi: Causa 144/86, sentenza della Corte (sesta sezione) del 8 dicembre 1987, *Gubisch Maschinenfabrik AG contro Giulio Palumbo* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione); Causa 114/86, sentenza della Corte del 27 settembre 1988, *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda contro Commissione delle Comunità Europee*; Causa 357/87, sentenza della Corte (seconda Sezione) del 5 ottobre 1988, *Firma Schmid contro Hauptzollamt Stuttgart-West* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg).

⁹⁵ Per il caso *Gubisch Maschinenfabrik AG contro Giulio Palumbo* si veda sub 14, dove i giudici rilevarono tempi semplicemente che la versione tedesca dovesse essere “*intesa nel medesimo senso delle altre versioni linguistiche*”; per il caso *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda contro Commissione delle Comunità Europee* si veda sub 3, in cui la Corte interpreta la versione inglese “*alla luce delle altre versioni linguistiche*”; per il caso *Firma Schmid contro Hauptzollamt Stuttgart-West* si veda sub 8-9 in cui la Corte trae la soluzione dal “*raffronto delle varie versioni*”.

I giudici comunitari, in altri casi, fanno poi specifico riferimento alla *maggioranza delle versioni linguistiche* per approdare ad un risultato sicuro⁹⁶.

Il fatto che la Corte non effettui alcun riferimento allo *scopo* della normativa da interpretare risiede nell'ovvia considerazione che il problema appare risolto dalla mera giustapposizione delle diverse variabili linguistiche.

Sotto il profilo interpretativo, dunque, il criterio letterale riveste un ruolo importante nei casi più semplici, ove il dubbio svanisce sulla base del mero confronto tra diverse versioni linguistiche.

3.3.2. *L'interpretazione teleologica e sistematica*

Nello stesso periodo, in un altro gruppo di casi, caratterizzato dalla presenza di evidenti antinomie tra diverse versioni linguistiche, la Corte non si limita ad avvalersi di un criterio interpretativo meramente letterale.

L'*interpretazione teleologica* è adottata qualora l'interpretazione letterale non si riveli sufficiente ed il raffronto tra diverse versioni linguistiche non risolva le divergenze presenti nel testo normativo plurilingue, bensì occorre analizzare lo scopo della normativa in questione.

Per misurare le divergenze presenti nelle varie versioni linguistiche, la Corte fa inoltre riferimento a *valutazioni sistematiche*, adottando una terminologia non sempre uniforme e facendo riferimento talvolta al "*sistema*"⁹⁷, talaltra alla nozione di "*sistematica*"⁹⁸, altre volte ancora alla "*funzione del sistema e delle finalità della normativa*"⁹⁹.

Seppur la soluzione risiedente nell'adozione di un criterio ermeneutico indirizzato all'analisi dello scopo o del sistema della normativa appare il minimo comun denominatore tra le diverse

linguistiche", interpretando la definizione imprecisa contenuta nella versione tedesca alla luce di quanto disposto nella altre lingue ufficiali.

⁹⁶ Così ad esempio in causa C-228/94, sentenza della Corte dell'11 luglio 1996, *Stanley Charles Atkins contro Wrekin District Council e Department of Transport* (domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito), sub 30: "*Tale interpretazione è corroborata dal fatto che la maggior parte delle versioni linguistiche dell' art. 1 della direttiva utilizza espressamente il singolare per precisare che quest' ultima mira alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel "campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all' articolo 3".* Nello stesso senso si veda

⁹⁷ Causa 135/83, sentenza della Corte del 7 febbraio 1985, *H.B.M. Abels contro Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Zolle).

⁹⁸ Si veda ad esempio Causa 136/80, sentenza della Corte (prima sezione) del 17 settembre 1981, *Hudig en Pieters BV contro Ministero per l'agricoltura e la pesca* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor Het Bedrijfsleven).

⁹⁹ Causa 449/93, sentenza della Corte (prima sezione) del 7 dicembre 1995, *Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark* (domanda di pronuncia pregiudiziale del destre Landsret, Danimarca), sub 28.

sentenze emesse dalla Corte in questi casi, le problematiche che si appalesano sono tuttavia eterogenee e meritano di essere evidenziate.

Consideriamo dapprima i casi¹⁰⁰ nei quali il raffronto tra diverse versioni linguistiche metteva in luce divergenze terminologiche non riconciliabili sulla base del mero dato letterale¹⁰¹: circostanze che si verificano soprattutto laddove le nozioni da interpretare siano tecnico-giuridiche, e in cui la disciplina di riferimento nazionale¹⁰² sia alquanto eterogenea. In casi del genere, l'intento della Corte è stato quello di fornire con chiarezza una definizione *comunitaria* ed indipendente dalle discipline nazionali, proprio per facilitarne l'interpretazione uniforme in tutti gli ordinamenti.

In particolare, nel caso *Rockfon*¹⁰³ la Corte ha dovuto affrontare il problema dell'impiego da parte del legislatore comunitario di nozioni *non definite* dalla normativa europea e che ricevono da parte dei legislatori nazionali *definizioni* e – soprattutto – *discipline* eterogenee¹⁰⁴.

A fronte della lacuna definitoria comunitaria, a nulla poteva valere il riferimento all'argomento letterale, che infatti non può che riflettere le differenze terminologiche e sostanziali presenti nei diversi Stati membri, come ammette la stessa Corte, per cui “*le varie versioni*

¹⁰⁰ Si vedano: Causa 135/83, sentenza della Corte del 7 febbraio 1985, *H.B.M. Abels contro Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Zolle), relativa alla interpretazione della nozione di “trasferimento da cessione” ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; Causa 449/93, sentenza della Corte (prima sezione) del 7 dicembre 1995, *Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark* (domanda di pronuncia pregiudiziale del destre Landsret, Danimarca), relativa all'interpretazione della nozione di stabilimento ai sensi della Direttiva del Consiglio 75/129, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

¹⁰¹ Si veda Causa 135/83, sentenza della Corte del 7 febbraio 1985, *H.B.M. Abels contro Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Zolle), in particolare sub 11, dove la Corte effettuando il raffronto delle varie versioni linguistiche della disposizione in esame mette in luce divergenze terminologiche tra le versioni tedesca, francese, greca, italiana e olandese da un parte, inglese e danese dall'altra.

¹⁰² Sempre in *H.B.M. Abels contro Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie*, cit., sub 12, la Corte ritiene “*opportuno osservare che il contenuto della nozione di cessione contrattuale differisce nel diritto fallimentare degli Stati membri, come ha messo in luce il presente procedimento. Mentre determinati Stati membri considerano, in talune ipotesi, la vendita effettuata nell'ambito di un procedimento fallimentare una normale vendita contrattuale, anche se l'intervento dell'autorità giudiziaria è un presupposto per la stipulazione del contratto, altri ordinamenti giuridici partono, in determinate ipotesi, dall'idea che la vendita avviene in forza di un atto d'impero*”. La Corte quindi concluse (cfr. sub. 13) ritenendo che “*date queste divergenze, non si può valutare la portata della disposizione litigiosa in base alla sola interpretazione letterale. E' quindi opportuno chiarire il suo significato alla luce dello spirito della direttiva, della sua posizione nel sistema del diritto comunitario rispetto ai regimi fallimentari, nonché nel suo scopo*”.

¹⁰³ *Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark*, cit.

¹⁰⁴ Si veda *Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark*, cit., ove la Corte argomenta nel senso (sub 23) osservare anzitutto “*che la nozione di «stabilimento» non è definita dalla direttiva*” ed che (sub 25) “*a questo proposito ... la nozione di «stabilimento» ai sensi della direttiva costituisce una nozione di diritto comunitario e non può definirsi mediante alle normative degli Stati membri*”. La problematica derivante dall'assenza nelle direttive della definizione di un termine giuridico, che riceve nelle diverse realtà nazionali un diverso significato, è stato oggetto di una specifica analisi in POZZO, *Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo*, in *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, 2006, p. 3 ss.

linguistiche della direttiva usano termini non sempre coincidenti per designare la nozione in questione”¹⁰⁵.

In altri casi, invece, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul significato di termini troppo vaghi e generali¹⁰⁶, rispetto ai quali sussisteva il dubbio che potesse essere sussunta la fattispecie concreta con cui si doveva confrontare la Corte¹⁰⁷.

Non essendo possibile dedurre dal mero dato letterale la soluzione della controversia¹⁰⁸, la Corte ha ritenuto in questi casi che le disposizioni in questione dovessero essere interpretate in relazione “alla struttura generale ed allo scopo della normativa di cui faceva parte”¹⁰⁹, oppure facendo ricorso al contesto in cui esse si inserivano, alla luce dell’”economia” dell’intero testo normativo di riferimento¹¹⁰.

La Corte, quindi, non passa in rassegna “tutte” le versioni linguistiche, bensì, rilevata la divergenza tra diverse possibili interpretazioni sulla scorta delle definizioni contenute nell’atto normativo redatto nelle varie lingue ufficiali¹¹¹, abbandona l’interpretazione letterale per abbracciare il criterio teleologico e sistematico¹¹².

¹⁰⁵ *Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark*, cit., sub 26.

¹⁰⁶ Sul problema delle nozioni vaghe e generali impiegate dal diritto comunitario e sul problema della loro interpretazione si veda L. Neville Brown, T. Kennedy, *The Court of Justice of the European Communities*, cit., p. 325, dove gli Autori sottolineano come il diritto comunitario faccia spesso riferimento a termini vaghi: “Community legislation also often makes use of vague terms”.

¹⁰⁷ L. Neville Brown, T. Kennedy, *The Court of Justice of the European Communities*, cit., p. 326, dove gli Autori mettono in luce l’insufficienza dell’interpretazione letterale nei casi in cui la Corte si debba confrontare con termini vaghi, ambigui o incompleti: “Faced as it often is with texts which are vague, ambiguous or incomplete, the Court has recognised the limitations for itself of the literal methods of interpretation”. In giurisprudenza si veda Causa 100/84, sentenza della Corte del 28 marzo 1985, *Commissione delle Comunità Europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda Settentrionale*, concernente l’interpretazione del Regolamento 802/68 ed in particolare la definizione comune della nozione “origine delle merci” in caso di operazioni di pesca condotte da navi battenti diverse bandiere. Nello stesso senso Causa 173/88, sentenza della Corte (terza sezione) del 13 luglio 1989, *Skatteministeriet contro Morten Henriksen* (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hoejesteret, Danimarca), relativa all’interpretazione della nozione di “locazione di aree destinate al parcheggio dei veicoli” ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. b) della sesta Direttiva del Consiglio 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.

¹⁰⁸ *Commissione delle Comunità Europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda Settentrionale*, cit. sub 16: “l’esame comparativo delle varie versioni linguistiche del Regolamento non consente di concludere a favore di alcuna delle tesi contrapposte, cosicché non si possono trarre conseguenze giuridiche dai termini usati”. Nello stesso senso *Skatteministeriet contro Morten Henriksen*, cit., sub 10-11: “Da un esame comparativo delle varie versioni linguistiche autentiche dell’art. 13, parte B, lett. b) della sesta direttiva risultano divergenze terminologiche, per quando riguarda la portata dell’espressione “locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli”. Infatti mentre alcune di queste versioni fanno ritenere che tale espressione si riferisca solo ad aree non edificate destinate al parcheggio dei veicoli, altre versioni linguistiche portano piuttosto a pensare che riguardi anche autorimesse chiuse come quelle oggetto della causa principale. In presenza di tali divergenze, non si può valutare la portata della nozione controversa sulla base di un’interpretazione esclusivamente testuale”.

¹⁰⁹ *Commissione delle Comunità Europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda Settentrionale*, cit., sub 17.

¹¹⁰ *Skatteministeriet contro Morten Henriksen*, cit., sub 11: “Onde chiarire il suo significato, occorre quindi fare ricorso al contesto in cui essa si inserisce, alla luce dell’economia della sesta direttiva”.

¹¹¹ Ciò appare ben delineato in Causa 158/90, sentenza della Corte (prima sezione) del 13 dicembre 1991, procedimento penale a carico di *Mario Njis e Transport Vanschoonbeekmattered NV* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Politierechtbank Hasselt, Belgio), in cui la Corte dove aver rilevato che la disposizione *sub iudice* poteva ricevere diverse interpretazioni a seconda che si prendesse in considerazione la versione francese o quella olandese (cfr. sentenza *Mario Njis e Transport Vanschoonbeekmattered NV*, cit., sub 8) e che tale difformità si rifletteva anche in altre versioni

3.3.3. Verso un criterio di interpretazione “misto”?

Da segnalare infine che, in alcuni casi¹¹³, la Corte ha coniugato il criterio letterale con quello teleologico e sistematico per avvalorare il risultato raggiunto sulla base del primo criterio interpretativo.

In questi casi, la Corte ha dapprima valutato le discrasie tra diverse versioni linguistiche sulla base del criterio di interpretazione letterale, addivenendo ad un primo risultato interpretativo sulla base di una lettura “congiunta” delle versioni linguistiche¹¹⁴.

In un secondo momento, la Corte avvalora tale primo risultato alla luce del “*contesto giuridico in cui si colloca*”¹¹⁵, del “*sistema e degli scopi della direttiva*”¹¹⁶, dello “*scopo della norma*”¹¹⁷, della “*funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui [la norma fa parte]*”¹¹⁸.

Una caratteristica comune ai casi in cui la Corte applica un sistema misto o congiunto dei due criteri interpretativi, letterale e teleologico, e che li differenzia da quelli affrontati e risolti sulla base del mero criterio letterale, risiede nel fatto che in queste ipotesi la Corte consegue *più* letture possibili sulla base della mera giustapposizione delle varianti linguistiche.

Diversamente dalle decisioni in cui la Corte fa applicazione del mero criterio ermeneutico letterale, essendovi una sola versione linguistica difforme rispetto alle altre, in questi casi i giudici

linguistiche tra loro discordi (in particolare la versione italiana e spagnola da un lato e quella inglese dall'altro, cfr. sentenza *Mario Njis e Transport Vanschoonbeekmatterne NV*, cit., sub 9), abbandonando quindi l'interpretazione letterale.

¹¹² Sentenza *Mario Njis e Transport Vanschoonbeekmatterne NV*, cit., sub 10, dove si ricorda che “secondo una giurisprudenza costante della Corte, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione in questione deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e delle finalità della normativa di cui costituisce un elemento”

¹¹³ Causa 90/83, Sentenza della Corte del 22 marzo 1984 *Michael Paterson ed altri contro Weddel and Company Limited ed altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court); Causa 19/83, sentenza della Corte del 7 febbraio 1985, *Knud Wendelboe ed altri contro il fallimento della L.J. Music Aps* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vestre Landsret); Causa 238/84, sentenza della Corte (terza sezione) del 27 febbraio 1986, procedimento penale a carico di *Hans Roser* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht); Causa 300/86, sentenza della Corte (quinta sezione) del 29 giugno 1988, *Luc van Landschoot contro NV Mera ed altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederegerecht van het Kanton Brasschaat); Causa 55/87, sentenza della Corte (prima sezione) del 7 luglio 1988, *Alexander Moksel Import und Export GmbH und Co. Handels-KG contro Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main); Causa 372/88, sentenza della Corte del 27 marzo 1990, *Milk Marketing Board of England and Wales contro Cricket St. Thomas Estate* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, regno Unito).

¹¹⁴ Cfr. *Michael Paterson ed altri contro Weddel and Company Limited ed altri*, cit., sub 10-11; *Knud Wendelboe ed altri contro il fallimento della L.J. Music Aps*, cit., sub 13; Caso *Hans Roser*, cit., sub 22; *Luc van Landschoot contro NV Mera ed altri*, cit., sub 18; *Alexander Moksel Import und Export GmbH und Co. Handels-KG contro Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung*, cit., sub 14-19;

¹¹⁵ *Michael Paterson ed altri contro Weddel and Company Limited ed altri*, cit., sub 12.

¹¹⁶ *Knud Wendelboe ed altri contro il fallimento della L.J. Music Aps*, cit., sub 15.

¹¹⁷ Caso *Hans Roser*, cit., sub 22; *Luc van Landschoot contro NV Mera ed altri*, sub 18; *Alexander Moksel Import und Export GmbH und Co. Handels-KG contro Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung*, cit., sub 17;

¹¹⁸ *Milk Marketing Board of England and Wales contro Cricket St. Thomas Estate*, cit., sub 19.

sono sollecitati a verificare il risultato della interpretazione condotta anche alla luce delle finalità delle norme in questione.

3.4. Dal 1995 al giorno nostri: da undici a ventitré lingue ufficiali

Nel 1995 entrano a far parte dell'Unione Europea Austria, Finlandia e Svezia. Il passaggio ad undici lingue ufficiali¹¹⁹ caratterizza il regime linguistico per tutto il decennio 1995 – 2004. Dal 1° maggio di quell'anno entreranno dieci nuovi Paesi: Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia, Ungheria, Malta e Cipro.

Il passaggio a 20 lingue ufficiali¹²⁰ ha comportato tutta una serie di problemi concreti¹²¹, che negli anni successivi non hanno potuto che acuirsi. Pure l'irlandese, infatti, al quale in un primo tempo era stato attribuito solo uno speciale statuto, ha assunto lo *status* di (ventunesima) lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione Europea¹²².

Infine nel 2007, il *puzzle* linguistico è stato completato dal bulgaro e dal rumeno.

Nell'interpretazione della normativa comunitaria occorrerebbe quindi oggi tenere in debito conto ventitré versioni linguistiche diverse.

In questo contesto che presenta diversi snodi critici per quanto concerne la traducibilità di termini tecnici come quelli giuridici, la Corte ha - nell'arco degli anni - risolto numerosi casi in cui il testo comunitario presentava antinomie tra le diverse versioni linguistiche.

Accanto ai casi in cui si afferma l'analisi sullo scopo della norma e la contestualizzazione sistematica della stessa, vi sono quelli che rimangono ancorati ad un'analisi più strettamente letterale.

¹¹⁹ Si aggiungono infatti alle 9 precedenti lingue ufficiali solo il finlandese e lo svedese. Per quanto concerne il tedesco parlato in Austria si ricorderà come nell'Atto relativo alle condizioni di adesione di Austria, Finlandia, e Svezia, il protocollo n. 10 dispone l'uso, nell'ambito dell'Unione Europea, di specifici termini austriaci nella lingua tedesca contenuti nell'ordinamento tedesco (GUCE C 241 del 29 agosto 1994, 370). Sul punto si veda VENCHIARUTTI, *Il Multilinguismo come valore europeo*, in questo stesso volume, nota 11.

¹²⁰ Le nuove lingue ufficiali sono il lettone, l'estone, il lituano, il ceco, lo slovacco, il polacco, l'ungherese, lo sloveno, il maltese. Il Regolamento 930/2004, 1° maggio 2004, adottato dal Consiglio per ovviare alla mancanza di traduttori in lingua maltese (che avrebbe rischiato di bloccare tutta l'attività legislativa del Consiglio) ha stabilito che "In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del 1° maggio 2004, le istituzioni dell'Unione europea non sono vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in maltese e pubblicarli nella stessa lingua nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea". Sul punto cfr. Venchiarutti, op.cit., nota 9.

¹²¹ K. Cunningham, *Translating for a larger Union – can we cope with more than 11 languages?* in http://ec.europa.eu/translation/reading/articles/pdf/2001_cunningham.pdf.

¹²² Con il Regolamento 920/2005, il Consiglio ha attribuito, con decisione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo status di lingua ufficiale e di lavoro all'irlandese (conosciuto anche sotto il nome di gaelico, ma i due termini non sono sinonimi: <http://publications.europa.eu/code/it/it-370204.htm>), che in Irlanda riveste la qualifica di prima lingua ufficiale). Pure in questo caso (come già per la lingua maltese), è stato previsto che, nel corso di un periodo transitorio di almeno cinque anni, soltanto i Regolamenti adottati congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento siano redatti in Irlandese (v. art. 2).

3.4.1. Il criterio di interpretazione letterale

In questa fase di attività, la Corte ha più volte ribadito l'importanza del criterio interpretativo basato sulla giustapposizione delle versioni linguistiche e l'esegesi letterale delle norme coinvolte¹²³.

L'argomento impiegato dalla Corte fa, a volte, leva sull'ambiguità di una¹²⁴ o due versioni¹²⁵ linguistiche per interpretarle alla luce delle altre versioni¹²⁶.

In altri casi, così come aveva già fatto in precedenza¹²⁷, la Corte fa riferimento alla maggioranza delle versioni linguistiche per approdare ad un risultato inconfutabile¹²⁸.

Tuttavia, in caso di discrepanza tra diverse versioni, non sempre la Corte adotta un "criterio maggioritario".

Nel caso *EMU Tabac*¹²⁹ la Corte, infatti, prese spunto da due versioni linguistiche, quella danese e quella greca, che avevano adottato una terminologia più dettagliata, per interpretare tutte le altre¹³⁰.

¹²³ Si vedano: Causa C-167/95, sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 1997, *Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheren c.s. contro Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond* (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Gerechtshof's-Hertogenbosch – Paesi Bassi); Causa C-177/95, sentenza della Corte del 27 febbraio 1997, *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd contro Prefetto della Provincia di Brindisi e altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Italia); *Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee*, Causa C-219/95 P, Racc. 1997, p. I – 4411; Causa C-296/95, sentenza della Corte del 2 aprile 1998, *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise*, ex parte *EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham* (domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal, London - Regno Unito); Causa C-310/95, sentenza della Corte del 22 aprile 1997, *Road Air BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen* (domanda di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie – Paesi Bassi); Causa 384/98, sentenza della Corte (quinta sezione) del 14 settembre 2000, *D. contro W.* (domanda di pronuncia pregiudiziale Landesgericht St. Pölten – Austria); Causa C-380/03, *Repubblica federale di Germania contro Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 12 dicembre 2006; Causa C-34/04, Commissione delle Comunità Europee contro Regno dei Paesi Bassi, sentenza della Corte (terza sezione) 15 febbraio 2007; Causa C-413/04, *Parlamento Europeo contro Consiglio dell'Unione Europea*, sentenza della Corte (grande sezione) 28 novembre 2006.

¹²⁴ *Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheren c.s. contro Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond*, cit., sub 16: "La versione olandese, anche se comporta una certa ambiguità, va interpretata in senso conforme alle altre versioni linguistiche". Anche nella causa *D. contro W.*, cit., sub 17, la Corte ricondusse ad unitarietà le diverse versioni linguistiche, facendo riferimento al fatto che una sola (quella italiana) delle versioni fosse poco chiara. Lo stesso argomento è stato impiegato in *Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee*, cit. sub 14; in *Parlamento Europeo contro Consiglio dell'Unione Europea*, cit., sub 15;

¹²⁵ *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd contro Prefetto della Provincia di Brindisi e altri*, cit., sub 31.

¹²⁶ Sul punto PESCATORE, *Interprétation des lois et conventions plurilingues dans la Communauté européenne*, cit., p. 997.

¹²⁷ Si veda la già citata sentenza emessa nel caso *Stanley Charles Atkins contro Wrekin District Council e Department of Transport*.

¹²⁸ Fa esplicito riferimento alla maggioranza delle versioni linguistiche la sentenza della Corte del 15 ottobre 1996, *Annette Henke contro Gemeinde Schierke e Verwaltungsgemeinschaft Brocken* (domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Halberstadt, Germania), Causa C-298/94, sub 15: "Questa interpretazione è del resto confermata dai termini utilizzati nella maggior parte delle versioni linguistiche della direttiva per indicare l'oggetto del trasferimento ...".

¹²⁹ *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise*, ex parte *EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham*, cit.

La Corte non tenne infatti conto delle argomentazioni addotte dai ricorrenti nella causa principale, che ritenevano che le versioni greca e danese, non essendo in contraddizione con le altre versioni linguistiche, non dovessero essere prese in considerazione per il motivo che le popolazioni dei due Stati membri interessati rappresentavano in totale il 5% della popolazione dei dodici Stati membri nel momento in cui era adottata la direttiva e che la loro lingua non sarebbe compresa agevolmente dai cittadini degli altri Stati membri¹³¹.

I giudici quindi conclusero che, ove si fossero trascurate due delle versioni linguistiche, così come proponevano i ricorrenti, ci si sarebbe posti in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte: ossia con l'orientamento per il quale, data la necessità di una interpretazione uniforme dei regolamenti, in caso di dubbio, il testo di una disposizione non possa essere considerato isolatamente ma debba essere interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali. Così come ricordato dalla Corte *“a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua”*¹³².

Con l'ingresso dei nuovi Stati membri è tuttavia da notare che a fronte di un testo normativo che deve considerarsi autentico in tutte le lingue ufficiali, le difficoltà interpretative derivanti dalla mancanza di concordanza o dalle contraddizioni tra diverse versioni linguistiche, saranno difficilmente superabile sulla base del mero criterio letterale.

Ed è per questo che si assiste ad un sempre maggior numero di sentenze che fanno riferimento o a un criterio misto, o ad un criterio prettamente teleologico.

3.4.2. Dal criterio letterale a quello teleologico

Come si è avuto modo di vedere per le fasi evolutive precedenti, in alcuni casi¹³³, la Corte aveva coniugato il criterio letterale con quello teleologico e sistematico per avvalorare il risultato raggiunto sulla base del primo criterio interpretativo.

¹³⁰¹³⁰ Cfr. *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise*, ex parte *EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham*, cit., sub 33: *“Ora è d'uopo constatare che, per quanto riguarda l'art. 8, nessuna versione linguistica prevede esplicitamente un intervento siffatto e che, al contrario, le versioni danese e greca lasciano apparire in modo particolarmente chiaro che, affinché i diritti di accisa siano dovuti nel paese di acquisto, il trasporto dev'essere effettuato personalmente dall'acquirente dei prodotti soggetti ad accisa”*.

¹³¹ *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise*, ex parte *EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham*, cit., sub 34.

¹³² *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise*, ex parte *EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham*, cit., sub 36.

¹³³ Causa 90/83, Sentenza della Corte del 22 marzo 1984 *Michael Paterson ed altri contro Weddel and Company Limited ed altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court); Causa 19/83, sentenza della Corte del 7 febbraio 1985, *Knud Wendelboe ed altri contro il fallimento della L.J. Music Aps* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vestre Landsret); Causa 238/84, sentenza della

Anche in quest'ultima fase evolutiva la Corte ha avuto modo di applicare questo metodo.

Nel caso *Road Air*¹³⁴, deciso dalla Corte nel 1997, si pose la questione dell'interpretazione dell'allora art. 133, comma 1, del Trattato CE, concernente i dazi doganali sulle merci provenienti dai *paesi e territori d'oltremare* (PTOM), che stabiliva: “*Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati Membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato*”.

La controversia, in particolare, verteva sull'interpretazione del significato di “*merci originarie*”, e quindi sull'applicabilità dell'articolo in questione a tutte le merci *importate* da questi paesi, oppure soltanto a quelle *prodotte* in tali paesi¹³⁵.

L'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer aveva ritenuto nella sua conclusione¹³⁶ che le diverse versioni linguistiche del Trattato potessero ricevere tre diverse letture. Sulla base di un'analisi di *tutte* le versioni linguistiche del testo del Trattato, aveva concluso che le versioni olandese, inglese, danese, gaelica¹³⁷, greca, spagnola, finlandese e svedese usassero termini che si riferivano espressamente a “*prodotti*” o alle “*merci*” che avevano *origine* in un paese o territorio d'oltremare.

Altre versioni linguistiche (quella francese, quella italiana e quella portoghese) avevano impiegato termini più vaghi, tuttavia compatibili con l'interpretazione data ai termini delle versioni linguistiche precedenti.

Infine, la versione tedesca richiamava il termine “*merci*” proprio come nelle prime versioni linguistiche esaminate, senza però usare un termine che esprimesse direttamente l'*idea di origine*.

Corte (terza sezione) del 27 febbraio 1986, procedimento penale a carico di *Hans Roser* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht); Causa 300/86, sentenza della Corte (quinta sezione) del 29 giugno 1988, *Luc van Landschoot contro NV Mera ed altri* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederegerecht van het Kanton Brasschaat); Causa 55/87, sentenza della Corte (prima sezione) del 7 luglio 1988, *Alexander Moxsel Import und Export GmbH und Co. Handels-KG contro Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main); Causa 372/88, sentenza della Corte del 27 marzo 1990, *Milk Marketing Board of England and Wales contro Cricket St. Thomas Estate* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, regno Unito).

¹³⁴ Causa C-310/95, sentenza della Corte del 22 aprile 1997, *Road Air BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen* (domanda di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie – Paesi Bassi).

¹³⁵ La questione era stata sollevata nell'ambito di un ricorso proposto dalla società *Road Air* contro la decisione dell'*Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen* (ispettore per le imposte e le accise) di *Hoofddorp* che le imponeva il pagamento di un dazio doganale sull'importazione dalle Antille olandesi (paese associato alla Comunità) su un quantitativo di caffè originario della Colombia.

¹³⁶ Si veda l'opinione dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, resa il 14 gennaio 1997, in particolare i punti 63-66.

¹³⁷ Il gaelico non era lingua ufficiale nel 1997. Lo diviene dal 1 gennaio del 2007. Tuttavia, già in precedenza il gaelico godeva di uno statuto speciale. Si veda A. Venchiarutti, in questo stesso volume, p.

Sulla base delle argomentazioni prodotte dall'Avvocato Generale, la Corte stabilì che, pur se le nozioni più vaghe impiegate da alcune lingue ufficiali avessero potuto comportare una qualche ambiguità, esse avrebbero dovuto interpretarsi in modo conforme alle altre versioni linguistiche¹³⁸.

In accordo con quanto suggerito dall'Avvocato Generale, la Corte inoltre si soffermò ad analizzare lo *scopo della norma*, che non poteva essere quello di accordare ai paesi e ai territori d'oltremare lo stesso trattamento dei paesi che fanno parte della zona doganale comune, poiché ciò sarebbe andato ben oltre a quanto previsto dal Trattato¹³⁹.

Si può quindi ritenere che l'analisi della Corte sia stata sviluppata in due fasi: la prima mirante a ricercare un'interpretazione compatibile con tutte le versioni linguistiche, la seconda finalizzata a valutare la conformità di tale interpretazione con lo scopo affidato alla norma stessa.

Successivamente, nel caso *Finanzamt Groß-Gerau contro MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH*¹⁴⁰, la Corte, dopo avere preso in considerazione le diverse versioni linguistiche e avere valutato che dal raffronto non derivava alcun elemento utile ai fini della risoluzione della controversia, ribadì che la norma comunitaria dovesse essere collocata nel suo contesto al fine di interpretarla in funzione dello spirito della normativa generale¹⁴¹.

La maggior parte dei casi, in cui la Corte ha dovuto affrontare problematiche interpretative derivanti dalla presenza nel testo normativo di divergenze tra le diverse versioni linguistiche, sono stati risolti sulla base di un criterio, che tenesse conto del *sistema e delle finalità* della normativa¹⁴², del *contesto in cui la norma si colloca e dell'economia del testo normativo*¹⁴³, della *lettura complessiva delle diverse versioni*¹⁴⁴, oppure che prediligesse la versione linguistica "idonea a salvaguardare l'effetto utile della norma"¹⁴⁵.

¹³⁸ Sentenza *Road Air BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen*, cit., in particolare n. 32.

¹³⁹ In questo senso *Road Air BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen*, in particolare n. 34.

¹⁴⁰ Causa C-305/01, sentenza della Corte (sesta sezione) del 26 giugno 2003, *Finanzamt Groß-Gerau contro MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH* (domanda di pronuncia pregiudiziale Bundesfinanzhof – Germania);

¹⁴¹ *Finanzamt Groß-Gerau contro MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH*, cit., sub 68-70.

¹⁴² Causa C-1/02, *Privar-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Dortmund* (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf), sub 25; Causa C-482/98, sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2000, *Repubblica Italiana contro Commissione delle Comunità Europee*, sub 49; Causa C-149/97, sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 1998, *The Institute of the Motor Industry contro Commisisoners of Customs and Excise* (domanda di pronuncia pregiudiziale Value Added RTax and Dutoes Tribunal London, Regno Unito); Causa C-72/95, sentenza della Corte del 24 ottobre 1996, *Aannemersbedrijf P.K. Kraaijveld BV e.a. contro Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland* (domanda di pronuncia pregiudiziale Raad van State, Paesi Bassi), sub 30.

¹⁴³ Causa C-420/98, sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 aprile 2000, *W.N. contro Staatssecretaris van Financiën* (domanda di pronuncia pregiudiziale Raad van State), sub 21.

Causa C-2/95, sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 1997, *Sparekassernes Datacenter (SDC) contro Skatteministeriet* (domanda di pronuncia pregiudiziale, Østre Landsret, Danimarca), sub 22.

¹⁴⁴ Causa C-17/96, sentenza della Corte (prima sezione) del 17 luglio 1997, *Badische Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG contro Land Baden-Württemberg* (domanda di pronuncia pregiudiziale Bundesverwaltungsgericht, Germania)

¹⁴⁵ Causa C-437/97, sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2000, *Evangelischer Krankenhausverein Wien contro Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH contro Oberösterreichische Landesregierung* (domanda di pronuncia pregiudiziale Verwaltungsgerichtshof, Austria); Causa C-341/01, *Plato Plastik Robert Frank GmbH contro Caropack Handelsgesellschaft mbH*, sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004, sub 60 ss.

4. Conclusioni

L'esame della giurisprudenza della Corte mette in luce come non vi sia una teoria univoca per quanto concerne l'interpretazione dei testi multilingue, che possa offrire una guida sicura sui criteri per riconciliare versioni linguistiche divergenti¹⁴⁶.

Nel caso in cui vi sia un'antinomia tra due versioni linguistiche dello stesso testo comunitario, la Corte inizierà la sua attività ermeneutica guardando anzitutto alle diverse versioni linguistiche ed ai lavori preparatori. Alla fine, comunque, la Corte dovrà indicare *la* scelta che essa effettua tra le diverse versioni linguistiche, facendola prevalere sulle altre.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il confronto tra i diversi testi linguistici non aiuta nella ricerca della interpretazione corretta. In tali circostanze, i giudici della Corte hanno prediletto il criterio teleologico.

Alcune divergenze *linguistiche* rispecchiano errori di traduzione, che derivano dal tecnicismo del diritto comunitario, dalla urgenza e dalla mole di lavoro che ogni giorno devono affrontare i giuristi e i traduttori delle Istituzioni.

Altre e più profonde divergenze di *significato*, invece, derivano dal fatto che i concetti giuridici – anche all'interno di uno stesso ordinamento – sono spesso il risultato di una stratificazione di significati eterogenei, che le diverse tradizioni hanno sviluppato nel corso del tempo. I concetti giuridici hanno inoltre funzione demarcativa, che può variare a seconda dell'ordinamento giuridico che viene preso in considerazione come contesto di riferimento¹⁴⁷.

La preoccupazione della Corte, di riconciliare il *significato* e non solo le versioni linguistiche diverse, muove dall'esigenza di rappresentare in modo uniforme precetti e valori dell'ordinamento comunitario¹⁴⁸.

Sarà compito della *dottrina* quello di accompagnare la Corte nel difficile compito della identificazione di *concetti* e nella costruzione di un *sistema* genuinamente europei.

¹⁴⁶ DARLEN, *A Castle in the Air*, cit., p. 82.

¹⁴⁷ Mi sia permesso il rinvio a POZZO, *Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo*, cit., p. 8 e p. 10.

¹⁴⁸ Così VISMARA, *op.cit.*, p. 103.